

COMUNE DI GALLARATE

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DI UN REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E PER LA CONCESSIONE DI PATROCINI E SOSTEGNI ECONOMICI

TITOLO I

PRINCIPI E OBIETTIVI

ART. 1 -OGGETTO

Il presente regolamento disciplina, secondo l'art. 12 della Legge 241/90, e successive modificazioni, e secondo la Legge regionale 14 febbraio 2008, n.1:

- l'istituzione e la tenuta di un registro comunale delle associazioni;
- la concessione di patrocini e sostegni economici alle associazioni e ad altri Enti o persone fisiche da parte dell'Amministrazione Comunale nell'esercizio della sua autonomia.

ART. 2 -PRINCIPI E FINALITÀ

Il Comune di Gallarate, nello spirito dell'articolo 118 della Costituzione:

- promuove la *cittadinanza attiva* che crea *capitale sociale* anche attraverso il miglioramento dei *processi relazionali*;
- favorisce la *sussidiarietà orizzontale* che si realizza attraverso l'associazionismo;
- fornisce i mezzi per l'attuazione della *sussidiarietà verticale*, nel rispetto dei principi di sostenibilità, di obiettività e di trasparenza dell'azione amministrativa.

La sostenibilità è intesa come:

- a) destinazione e utilizzo di risorse economiche compatibili col quadro economico complessivo;
- b) coordinamento di un'offerta progettuale commisurata alla consistenza numerica della popolazione della città e del bacino di utenza che ad essa afferisce, anche tenendo conto in fase previsionale di indicatori statistici nazionali e regionali.

ART. 3 – OBIETTIVI

Per attuare i principi di cui al precedente articolo 2, l'Amministrazione Comunale si prefigge in particolare i seguenti obiettivi.

1. Sostenere l'associazionismo all'interno di un sistema che coordini e programmi le attività, realizzando sinergie e complementarità.
2. Contribuire a rimuovere gli ostacoli di tipo sociale o economico che possono impedire l'accesso ai servizi, alla cultura o allo sport.
3. Promuovere l'accoglienza e l'integrazione sociale dei residenti di origine straniera, anche attraverso iniziative specifiche.
4. Promuovere l'offerta nel campo dell'arte, del teatro, della musica e della divulgazione consentendone la massima accessibilità, anche dal punto di vista economico.
5. Tutelare e valorizzare il patrimonio storico e artistico locale.
6. Conservare e consolidare le tradizioni territoriali anche attraverso la diffusione della storia locale vista nel suo contesto generale.
7. Salvaguardare e migliorare il patrimonio ambientale come elemento essenziale della qualità della vita.
8. Arricchire, in collaborazione con gli Istituti scolastici e/o altri enti, l'offerta formativa scolastica, specialmente in ambiti non curriculari, anche per fornire agli studenti, con funzione orientativa, occasioni utili per la scoperta delle proprie attitudini.

Allegato B parte integrante
alla deliberazione Consiliare N. 96 del 19/12/2013
Composto da N. 8. facciate fogli
Il Presidente del Consiglio Comunale
Manno E. M. Casillo
Il Segretario Generale
Dot.ssa Mariastella Musi

9. Contribuire all'istruzione e alla formazione permanenti nell'adulto e all'arricchimento culturale di tutte le fasce d'età.
10. Fornire le condizioni perché l'uso del tempo libero possa contribuire alla completa realizzazione delle persone, anche attraverso l'espressione amatoriale, in campo artistico, teatrale e sportivo.

ART. 4 – PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI

Il Comune di Gallarate persegue gli obiettivi previsti dal precedente art. 3 sia direttamente, sia sostenendo le attività di associazioni, enti e privati operanti secondo i criteri stabiliti nel titolo II del presente regolamento.

TITOLO II

ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI E CONDIZIONI PER L'ISCRIZIONE

ART. 5 – REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI

1. Al fine di consentire il coordinamento delle attività che si svolgono con il sostegno dell'Amministrazione Comunale, nonché la semplificazione dell'iter procedurale delle richieste di patrocinio, è istituito il *registro comunale delle associazioni*. Esso è suddiviso nelle quattro sezioni:
 - a) attività culturali;
 - b) ex appartenenti alle Forze Armate o alle Forze di Polizia;
 - c) sociale;
 - d) sport.
2. Nella sezione *a)* delle attività culturali possono iscriversi anche le istituzioni scolastiche, le associazioni o gli enti che si occupano di educazione e formazione e le organizzazioni che realizzano attività per il tempo libero.
Possono iscriversi alla sezione *b)* quelle associazioni che il Ministero della difesa denomina come *associazioni combattentistiche o di arma*, o che comunque siano espressamente previste nei siti ufficiali delle tre Forze Armate o delle Forze di Polizia.
Possono chiedere l'iscrizione alla sezione *c)* anche associazioni ed enti che operano nel campo sanitario, della tutela dei diritti umani, della cooperazione internazionale e della tutela ambientale e degli animali.
Possono iscriversi alla sezione *d)* i sodalizi i cui iscritti praticano attività sportive.
3. Quando ne ricorrano le condizioni, è possibile richiedere l'iscrizione a due sezioni del registro
4. Il registro è pubblicato all'albo pretorio entro 31 gennaio di ogni anno ed è consultabile sul sito internet del Comune.
5. L'iscrizione al registro è condizione preliminare per la concessione di sovvenzioni da parte dell'Amministrazione, salvo situazioni di particolare rilevanza per la quali la Giunta può intervenire con motivata delibera.

ART. 6 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO

Le associazioni e gli altri enti che chiedono l'iscrizione nel registro di cui all'art. 5 devono produrre l'atto costitutivo e lo statuto da cui risultino espressamente:

1. che la sede legale sia nel comune di Gallarate, o che si tratti di sezione locale di associazione nazionale, o avente sede in altro comune ma che svolga regolarmente attività nella città di Gallarate;
2. l'assenza di fini di lucro negli scopi dell'associazione;
3. la modalità di conferimento delle cariche associative;
4. i criteri di ammissione e di esclusione dei soci, ove previsti;
5. l'obbligo del resoconto economico annuale.

Non è ammessa l'iscrizione di movimenti e partiti politici, sindacati, liste civiche, ordini professionali, chiese o movimenti religiosi.

ART. 7 – DOMANDE DI ISCRIZIONE AL REGISTRO

La richiesta di iscrizione al registro da parte dei soggetti di cui all'art. 4, indirizzata al Sindaco, deve essere presentata su apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune.

Alla domanda devono essere allegati:

1. copia dell'atto costitutivo o dello statuto in vigore, come indicato dal precedente art. 6;
2. l'ultimo bilancio annuale;
3. comunicazione del numero dei soci, ove previsti e dichiarazione relativa alla remunerabilità o meno delle cariche associative;
4. il nome del legale rappresentante e di un coordinatore delle attività o, comunque, di un referente operativo nei rapporti con l'Amministrazione;
5. indicazione della quota annua pro capite di associazione, se prevista.

L'accoglimento della domanda di iscrizione, o il suo rigetto motivato, sono disposti dal dirigente del settore di riferimento entro trenta giorni dalla data di presentazione.

Contro il provvedimento di diniego è ammesso ricorso con le modalità previste dalla Legge.

ART. 8 – VERIFICA DELL'OPERATIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL REGISTRO

Entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell'iscrizione i soggetti iscritti nel registro devono trasmettere all'ufficio del Comune competente per sezione:

1. l'ultimo bilancio approvato;
2. una breve relazione sulle attività svolte nell'ultimo anno;
3. notifica delle eventuali modifiche dello statuto, o dei nominativi delle persone che ricoprono le cariche sociali.

La verifica dell'esistenza e dell'operatività dell'associazione è, per ogni sezione, di competenza del dirigente del settore di riferimento.

La non ottemperanza a quanto previsto dal presente articolo non consente l'accesso a eventuali contributi.

ART. 9 – CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

1. La cessazione dell'operatività associativa per un periodo superiore ai due anni o il venir meno di almeno uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione, comportano la cancellazione dal registro con atto motivato del dirigente del settore competente del Comune.
2. La cancellazione può essere disposta con atto motivato anche dalla Giunta comunale, per gravi motivi, o può essere richiesta dal legale rappresentante del soggetto interessato.
3. La cancellazione dal registro ha effetto immediato e comporta la risoluzione di eventuali rapporti in essere fra il soggetto e Amministrazione comunale.

ART. 10 – ISCRIZIONE SOGGETTI ISTITUZIONALI

L'iscrizione di istituti scolastici o fondazioni, istituzioni e aziende costituite dal Comune avviene con modalità e modulistica semplificata, da cui risulti, a firma del legale rappresentante, la delibera collegiale di richiesta di iscrizione al registro.

ART. 11 – IMPEGNI DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO

1. I soggetti iscritti nel registro di cui all'art. 5 si impegnano a:
 - a. contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 2 e 3, anche interagendo con le altre associazioni;

- b. condividere la programmazione delle attività cittadine, con il coordinamento dell'Assessorato competente.
2. Per realizzare e monitorare il coordinamento di cui al precedente punto b), le associazioni e gli enti sono convocati in assemblea, secondo la sezione di appartenenza al registro di cui all'articolo 5, nelle persone del rappresentante legale o del suo delegato, almeno una volta all'anno, indicativamente nel mese di settembre.
 3. Ognuna delle quattro assemblee corrispondenti alle sezioni del registro è presieduta dall'Assessore di riferimento o da Consigliere Comunale con delega del Sindaco. Funge da segretario dell'assemblea un dipendente comunale o un membro di un soggetto iscritto individuato dal presidente, che redige verbale della riunione da conservare presso gli uffici comunali.

TITOLO III

SOSTEGNI ECONOMICI E PATROCINI

Art 12 –RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DEL REGOLAMENTO

L'Amministrazione Comunale, per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi previsti agli artt. 2 e 3, sostiene le attività mediante:

- a) la stipula di accordi di collaborazione;
- b) la concessione di contributi a sostegno di progetti o attività specifiche;
- c) la concessione del patrocinio.

Le iniziative promosse da fondazioni, istituzioni e aziende costituite dal Comune godono d'Ufficio della collaborazione dell'Ente, senza necessità di ulteriori provvedimenti, salvo l'eventuale impegno di spesa e l'acquisizione di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie.

Art. 13 – COLLABORAZIONE CON IL COMUNE

Per attività di particolare rilievo o complessità l'Amministrazione può stipulare una convenzione con un Soggetto iscritto nel registro di cui all'art. 5 del presente regolamento, eccezionalmente anche con altri Enti o persone fisiche. La convenzione dovrà indicare in modo esplicito gli impegni complessivamente assunti dal Soggetto, per un periodo di tempo prefissato, e dall'Amministrazione.

L'Assessore competente stabilisce la quota di contributo all'attività da svolgere in collaborazione, che può raggiungere anche il 100% dell'intero costo, e i termini della collaborazione stessa. Il provvedimento viene adottato dal dirigente di riferimento.

Periodicamente l'Assessore riferisce alla Giunta sugli accordi approvati.

Art 14 – FORME DI SOSTEGNO

1. Il Comune può sostenere le attività proposte attraverso:
 - a) erogazione di contributi in denaro;
 - b) fornitura di prestazioni e servizi;
 - c) concessione occasionale gratuita o a tariffa ridotta di sedi, strutture, luoghi, spazi pubblicitari in conformità alla normativa vigente, strumenti ed attrezzature;
 - d) concessione per periodi determinati con contratto a canone agevolato di sedi e strutture.
2. La concessione del sostegno e l'entità dello stesso è stabilita, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, dall'Assessore competente e approvata con determinazione del Dirigente del settore Cultura. Per quanto attiene alle lettere c e d, si applica il regolamento specifico.
3. Le erogazioni in denaro e le forniture di prestazioni possono riferirsi all'intera attività annuale, rientrante nella programmazione di cui ai successivi articoli, o a singoli progetti ed iniziative.
4. La concessione dei contributi di cui al presente articolo è disposta tenendo conto del grado di coerenza fra l'attività da finanziare e gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
5. L'ammontare del contributo in denaro non potrà superare il 75% della spesa realmente sostenuta.
6. La concessione di cui al punto c del comma 1 del presente articolo presuppone la concessione del patrocinio per l'iniziativa da svolgere nella sede oggetto di richiesta.

Art 15 – PATROCINIO

Il patrocinio rappresenta un riconoscimento formale dell'apprezzamento dell'Amministrazione nei confronti di una iniziativa o di un progetto considerati meritevoli rispetto agli obiettivi di cui al precedente art. 3 e alle finalità di cui all'articolo 2.

Il patrocinio, che non comporti oneri finanziari per l'Amministrazione comunale, può essere concesso dall'Assessore competente per iniziative di carattere sociale, culturale, scientifico, economico, sportivo, o comunque ritenute di rilievo istituzionale per il Comune e non aventi, di norma, scopo di lucro.

Si deroga all'assenza dello scopo di lucro per iniziative di particolare prestigio o quando sia prevista una finalità di beneficenza o di solidarietà socialmente rilevante.

La concessione del patrocinio dà diritto all'uso del Logo Comunale e obbliga all'inserimento nei materiali pubblicitari della dicitura "col patrocinio del Comune di Gallarate – assessorato a..."

ART. 16 – CONCESSIONE PATROCINIO ATTIVITA' PROGRAMMATE

Entro il 30 settembre di ogni anno i soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 5 presentano al settore di competenza il programma annuale delle loro attività, corredato da eventuali richieste di sovvenzioni, contributi e vantaggi economici. Il suddetto programma indicherà possibilmente, per la realizzazione degli eventi in cui si concretizza, date flessibili.

Nella prima assemblea di sezione, successiva alla consegna dei programmi di cui sopra, si stabilisce, su proposta del presidente dell'assemblea, una programmazione complessiva, coerente con gli indirizzi dati dall'Amministrazione per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 3, e una sua precisa calendarizzazione. La programmazione suddetta, il relativo calendario, gli eventuali sostegni richiesti, sono sottoposti ad approvazione secondo le modalità previste dagli articoli 14 e 15.

ART. 17 – RICHIESTE STRAORDINARIE

Per eventi non prevedibili entro i tempi stabiliti dall'articolo 16 e per casi eccezionali è possibile richiedere patrocini e/o sostegni, da parte di soggetti anche con sede fuori dal territorio comunale, eventualmente non iscritti nel registro di cui all'articolo 5.

Le richieste di concessione di sostegno e/o di patrocinio che rientrano nella suddetta fattispecie devono essere presentate all'ufficio protocollo, su apposita modulistica, di norma trenta giorni prima dell'evento, o dell'avvio del progetto, o della convenzione cui si riferiscono. Esse sono accolte o respinte secondo quanto previsto dagli articoli precedenti.

ART. 18– ANTICIPAZIONI CONTRIBUTO ECONOMICO

Per i contributi in denaro la determinazione dirigenziale può prevedere l'anticipazione di un acconto sul contributo concesso nei casi in cui ciò si renda necessario per consentire al richiedente l'avvio dell'attività e sempre che ci siano spese anticipate per pari importo dall'organizzatore.

ART. 19 – RENDICONTAZIONE

A conclusione dell'attività oggetto di sostegno ai sensi dell'articolo 14, l'organizzatore deve, entro tre mesi dalla conclusione del progetto, presentare:

- a) relazione sullo svolgimento dell'attività, con specificazione del grado di raggiungimento degli obiettivi;
- b) rendicontazione delle entrate e delle spese distinte per singole voci, con allegata fotocopia dei giustificativi di spesa.

L'erogazione del contributo in denaro eventualmente previsto avverrà previa verifica del rendiconto da parte del dirigente di settore.

ART. 20– DECADENZA DAL DIRITTO DI CONCESSIONE SOSTEGNO

I soggetti richiedenti ed assegnatari di una qualsiasi forma di sostegno decadono dal diritto allo stesso se:

- a) non sia stata realizzata l'iniziativa alla data stabilita e non ne sia stata concordata, prima della scadenza, una nuova.
- b) non siano stati presentati il rendiconto e la relazione finale nei tempi stabiliti all'articolo 20;
- c) sia stato significativamente modificato il programma dell'iniziativa senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.

ART. 21 – MANCATA REALIZZAZIONE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Nel caso di mancata realizzazione dell'iniziativa oggetto di sostegno per cause di forza maggiore, opportunamente documentate, l'Amministrazione e l'organizzatore interessato cercheranno di concordare una nuova data per la realizzazione dell'iniziativa stessa. Qualora ciò non fosse possibile, a discrezione dell'Amministrazione, potrà essere concessa la copertura delle spese già sostenute.

Eventuali somme concesse a titolo di anticipo dovranno essere recuperate dal settore competente.

ART 22 – RESPONSABILITÀ

Le responsabilità inerenti alle attività svolte col sostegno dell'Amministrazione ricadono esclusivamente sul Soggetto richiedente.

TITOLO IV

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' CULTURALI

ART. 23 – AREE DI INTERVENTO

Solo ai fini organizzativi, le attività di interesse culturale che l'Amministrazione Comunale sostiene o organizza direttamente sono suddivise in aree disciplinari.

ART. 24 – RELAZIONE

Entro la prima decade di ottobre, ogni anno, l'assessore alla cultura presenta alla Giunta una relazione consuntiva sulle attività svolte nei dodici mesi precedenti, e una relazione programmatica per il periodo 1° ottobre – 30 settembre successivo.

ART. 25 – COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE DEGLI EVENTI

Entro il mese di ottobre l'Assessore alla cultura convoca l'assemblea dei rappresentanti delle associazioni e degli enti iscritti alla sezione specifica del registro comunale per definire un calendario di tutte le attività culturali programmate, secondo quanto previsto dal precedente art. 16.

È fatta salva la possibilità per i soggetti di realizzare eventi non sostenuti dall'Amministrazione al di fuori del calendario suddetto e per l'Amministrazione di autorizzare iniziative, di particolare rilevanza, non prevedibili nella fase di programmazione.

ART. 26 – COMMISSIONE TECNICA

È istituita una commissione tecnica, presieduta dall'Assessore alla Cultura pro tempore, di cui sono membri di diritto il direttore del Conservatorio Puccini, il direttore del museo Maga, un dirigente scolastico individuato dalla Giunta fra i titolari di uno degli istituti comprensivi o delle scuole secondarie di secondo grado con sede a Gallarate e due rappresentanti delle associazioni o degli enti culturali eletti dall'assemblea di sezione.

Per ciascuna delle aree oggetto di sostegno specifico, vengono incaricati – con le procedure previste dalla normativa vigente – esperti del settore, in seguito a comparazione dei curricula specifici, con determinazione del dirigente del settore cultura. I membri non di diritto durano in carica tre anni. Non sono oggetto di incarico le aree dell'Arte e della Musica, già coperte dai membri di diritto.

ART. 27 – RUOLO DELLA COMMISSIONE TECNICA

La Commissione tecnica di cui all'articolo 26 si riunisce almeno una volta all'anno per esprimere il suo parere sulla programmazione annuale delle attività culturali.

Per la realizzazione di manifestazioni che richiedono valutazioni e indirizzi da esperti di aree disciplinari, direttamente organizzate dall'Amministrazione, l'Assessore pro tempore può avvalersi della collaborazione dei membri della Commissione secondo le rispettive competenze.

I membri della Commissione tecnica svolgono il loro mandato a titolo gratuito.

ART. 28 – NORMA TRANSITORIA

Per l'anno 2013 la prima assemblea delle associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 5 sarà convocata entro il mese di febbraio e si riferirà alla programmazione delle attività del periodo marzo-settembre 2013.